

N. 2585/2023 R.G.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA

Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
riunito in camera di consiglio in data 15/11/2023 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso *ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ.*, depositato in data 1/8/2023

da

omissis con il patrocinio dell'Avvocato *omissis*
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in *omissis*, via *omissis*
giusta procura in atti

e

omissis con il patrocinio dell'Avvocato *omissis*
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in *omissis*, via *omissis*
giusta procura in atti

con

l'intervento del Pubblico Ministero

avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta

VISTA la sentenza collegiale emessa in data odierna con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;

CONSIDERATO che, con ricorso *ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ.*, introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia;

RITENUTO, quindi, di dover rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
VISTI gli artt. 127-*ter* e 473-*bis.51 cod. proc. civ.*;

P.Q.M.

RIMETTE la causa sul ruolo del giudice relatore, dott. Gerardo Boragine, rinviando all'udienza del **giorno 3/7/2024** alle **ore 9:00**.

DISPONE che l'udienza per la comparizione delle parti, sopra indicata, sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le istanze e conclusioni congiunte.

ASSEGNA alle parti termine perentorio sino al giorno e ora dell'udienza per il deposito in via telematica delle suddette note scritte, da considerarsi a tutti gli effetti data di udienza ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., contenenti - oltre alle istanze e conclusioni congiunte - la dichiarazione di non volersi riconciliare e la dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale, sottoscritte dalle parti stesse. **Si invitano le parti ad utilizzare il modello di note scritte allegato alla presente ordinanza.**

AVVERTE le parti che, ove nessuna depositi le note nel termine assegnato, il giudice concederà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte, ovvero fisserà udienza. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine, ovvero comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.

Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti ricorrenti e per la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.

Così deciso in Lucca il 15/11/2023.

Il Presidente estensore Gerardo Boragine

Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.